



COMUNE DI LAZZATE

Provincia di Monza e della Brianza

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 17 del 30/06/2026

Sessione straordinaria Seduta pubblica di prima convocazione

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI PER IL PERIODO 2026-2029, AI SENSI DEL METODO TARIFFARIO RIFIUTI (MTR-3) DI CUI ALLA DELIBERAZIONE ARERA N. 397/2025

L'anno 30/06/2026, addì trenta del mese di Giugno alle ore 21:00, nella sede comunale, per decisione del Sindaco e previo adempimento delle altre formalità di legge, è stato convocato il Consiglio Comunale.

Eseguito l'appello risultano:

	Nome	P	A		Nome	P	A
1	MONTI ANDREA	X		8	SILVA KEVIN	X	
2	PIZZI LOREDANA	X		9	BARBIERI DANIELE	X	
3	RE ANTONIO	X		10	BABETTO LORELLA	X	
4	MAZZARELLO BARBARA	X		11	ALIBERTI LUCIA	X	
5	MONTI LUCA		X	12	FENOCCHIO ANDREA	X	
6	PISTIS ALESSANDRO	X		13	BETTIN FRANCO	X	
7	ZANI GIUSEPPE	X					

PRESENTI: 12 ASSENTI: 1

Partecipa alla seduta il Dott. Andrea Fiorella, Segretario. Il Sig. Andrea Monti, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- ai fini della determinazione delle entrate tariffarie di riferimento, ciascun Gestore del servizio rifiuti predispone il piano economico finanziario per il periodo 2026-2029, in conformità alle indicazioni metodologiche di cui al MTR-3, e lo trasmette all'Ente Territorialmente Competente (ETC);
- nell'Ambito Territoriale di propria competenza, il Comune di Lazzate Lazzate (MB) ricopre il duplice ruolo di Gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti nonché di Ente territorialmente competente (E.T.C.) e, in tale veste, è tenuto allo svolgimento dell'attività di validazione delle informazioni, dei dati e delle elaborazioni fornite dai gestori;
- l'ETC è tenuto alla predisposizione e all'adozione del piano economico-finanziario unitario, quale strumento idoneo a consentire il raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario e il rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità della gestione;

Richiamato il vigente Regolamento comunale per la disciplina del tributo sui rifiuti (TARI), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 26/2014 e s.m.i.;

Richiamata la deliberazione n.12 del 21/04/2022 con la quale è stato individuato lo Schema Regolatorio n. I per la gestione del servizio rifiuti del Comune di Lazzate (MB) e per la definizione degli obblighi di qualità contrattuale e tecnica relativi al servizio rifiuti vigenti dal 1° gennaio 2023;

Dato atto che la legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità per l'energia elettrica, il gas e i rifiuti (ARERA) funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, da esercitarsi "con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla legge 14 novembre 1995, n. 481" e già esercitati negli altri settori di competenza;

Visti gli atti adottati dall'Autorità, ed in particolare:

- 1) la deliberazione 355/2025/R/Rif, rubricata "Disposizioni per il riconoscimento del bonus sociale rifiuti agli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico sociali disagiate, in attuazione dell'articolo 57-bis del decreto-legge 124/19 e del D.P.C.M 21 gennaio 2025, n. 24, e modificazioni alle deliberazioni dell'Autorità 63/2021/R/com";
- 2) la deliberazione 374/2025/R/Rif, intitolata "Completamento della regolazione della qualità tecnica nel settore dei rifiuti urbani (RQTR) e aggiornamento della deliberazione dell'Autorità 15/2022/R/rif", che riguarda tutti i Comuni per la parte connessa alla revisione del TQRIF ed i Comuni ETC anche per l'aggiornamento della disciplina sulla qualità tecnica;
- 3) la deliberazione 396/2025/R/Rif, denominata "Approvazione del Testo integrato corrispettivi servizio gestione rifiuti (TICSER)", recante i criteri di articolazione tariffaria agli utenti: il testo e relativo allegato introducono un nuovo sistema di determinazione delle tariffe che entrerà in vigore a regime nel 2028;
- 4) la deliberazione 397/2025/R/RIF, che ha introdotto il nuovo metodo tariffario MTR-3 e definito gli obiettivi regolatori del quadriennio;
- 5) la determina 1/2025-DTAC, che dà ufficialmente avvio al nuovo periodo regolatorio 2026-2029, approvando gli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e il tool MTR-3 2026-2029, in attuazione della deliberazione 397/2025/R/RIF;
- 6) la delibera n. 480/2025/R/rif, in cui sono quantificati i parametri di adeguamento monetario e finanziario alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale per il settore dei

rifiuti, nonché il tasso di inflazione programmata per la determinazione del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie;

Preso atto che, in tema di costi riconosciuti e di termini per l'approvazione delle tariffe, in particolare l'articolo 1 della legge n. 147/2013:

- al comma 654 stabilisce che “in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente”;
- al comma 668 riconosce, ai Comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti, la facoltà di prevedere “l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI”, la quale è “applicata e riscossa direttamente dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani”;
- al comma 683 dispone che “il Consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia [...]”;

Visti inoltre:

- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, così come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 448/2001, che dispone, in deroga all'art. 52 del D.lgs. n. 446/97 e all'art. 3 dello Statuto del contribuente, che “il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunali all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”;
- l'art. 13, comma 5-bis del D.L. 27/01/2022, n. 4, secondo cui “In caso di approvazione delle delibere delle aliquote e delle tariffe relative ai tributi di competenza degli enti locali entro il termine di cui all'articolo 151, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, eventualmente posticipato ai sensi del comma 8 del medesimo articolo o per effetto di norme di legge, gli enti locali provvedono ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione eventualmente già approvato, in occasione della prima variazione utile”;
- l'art. 1, comma 677, della Legge n. 199/2025, che ha disposto lo slittamento al 31 luglio del termine per l'approvazione del PEF TARI, delle tariffe e delle modifiche regolamentari. Nello specifico, la norma modifica l'articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15;

Vista la deliberazione C.C. n. 07 del 27/02/2026 "Documento unico di programmazione 2026/2028 e bilancio di previsione 2026/2028. Approvazione”;

Considerato che il “soggetto gestore” è il soggetto affidatario del servizio integrato di gestione dei Rifiuti Urbani, cioè è colui che effettua i servizi ricompresi nel PEF;

Considerato che il Comune di Lazzate ha affidato con determinazione n. 412 del 10/12/2021 alla società Aprica spa – gruppo A2A i “Servizi inerenti la raccolta, il trasporto e il conferimento a smaltimento dei rifiuti urbani e dei servizi di igiene ambientale all'interno del comune di Lazzate (MB) (CIG: 8831939A9E) per il periodo 1/1/2022 – 31/12/2026 “, che vengono erogati dalla società in forza del contratto stipulato in data 9 febbraio 2022 repertorio n. 349;

Dato atto che alla soc. Aprica spa è stato affidato, con atto di cui sopra, il servizio di predisposizione del piano economico finanziario integrato con i costi di competenza del Comune, unitamente ai documenti di accompagnamento del PEF (dichiarazione di veridicità e relazione di accompagnamento);

Dato atto che la soc. Aprica spa ha predisposto il Piano Finanziario integrato per il quadriennio 2026/2029:

- in funzione dei costi di esercizio del Comune di Lazzate e di quelli da Lei forniti in veste di Gestore del servizio di raccolta, smaltimento e pulizia strade come da documentazione trasmessa all'Ente in data 23/04/2026 ns. prot. n. 2026/4533 agli atti, considerando inoltre i costi previsionali che i gestori dovranno sostenere per adeguarsi agli standard minimi di qualità
- seguendo le linee previste dall'Autorità, in forza delle disposizioni contenute nell'art. 1, comma 527, della Legge n. 205/2017, utilizzando i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento, come previsto dal Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti per il terzo periodo regolatorio (MTR-3);
- nel rispetto dell'articolo 1, comma 653, della Legge n. 147/2013, come modificato dall'art. 1, comma 27, lettera b) della Legge n. 208/2015, il quale prevede che il comune, a partire dall'anno 2018, nella determinazione dei costi del servizio di nettezza urbana debba avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard (vedi D.P.C.M. del 29 dicembre 2016 relativo all'adozione delle note metodologiche relative alla procedura di calcolo per la determinazione dei fabbisogni standard ed il fabbisogno standard per ciascun comune delle regioni a statuto ordinario riguardanti varie funzioni, tra cui quella del servizio smaltimento rifiuti), tenuto conto dell'aggiornamento delle linee guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 2013 per supportare gli enti locali che devono approvare i piani finanziari e le tariffe della TARI redatti dal Ministero delle Finanze in data 28 gennaio 2026;

Dato atto che i contenuti dello schema di piano economico-finanziario quadriennale 2026-2029 protocollato al numero 2026/4533 sono stati modificati dalla società Aprica spa in accordo con l'Ente Territorialmente Competente (ETC) e definiti in accordo con il validatore portando all'elaborazione dello schema del piano e della relazione di accompagnamento avente prot. n. 5887/2026 del 11/06/2026 ed oggetto di approvazione con il presente atto;

Tutto ciò premesso,

Visto che il PEF 2026-2029 allegato alla presente deliberazione, di cui è parte integrante, è costituito da:

- il tool di calcolo comprensivo dello schema di piano economico-finanziario quadriennale 2026-2029, di cui all'Allegato 1 della determina 1/DTAC/2025, come definito in accordo con il validatore e protocollato al numero 5887/2026 del 11/06/2026 – agli atti;
- schema di piano economico-finanziario quadriennale 2026-2029 (Allegato 1);
- la relazione di accompagnamento di cui all'Allegato 2 della determina 1/DTAC/2025 ns. prot. n. 5887/2026 (Allegato 2);
- la dichiarazione di veridicità sottoscritta dal rappresentante legale di Aprica spa di cui all' Allegato 3 della determina 1/DTAC/2025 ns. prot. n. 5887/2026 (Allegato 3);

- la dichiarazione di veridicità sottoscritta dal rappresentante legale del Comune, di cui all'Allegato 4 della determina 1/DTAC/2025 (Allegato 4).

Dato atto che la regolazione ARERA in materia di determinazione tariffaria del servizio di gestione dei rifiuti urbani, da ultimo confermata con il Metodo Tariffario Rifiuti – MTR-3, individua quale soggetto deputato alla validazione del Piano Economico-Finanziario l'Ente Territorialmente Competente (ETC), inteso quale ente che, a livello di ambito territoriale, esercita funzioni di regolazione, coordinamento e controllo del servizio, garantendo adeguati profili di terzietà rispetto al gestore;

Considerato che l'Ente territorialmente competente (ETC) nella Regione Lombardia è il Comune, in quanto in tale Regione non sono stati costituiti gli ATO (Ambiti territoriali ottimali) e la Regione non si è espressa per individuare chi debba rivestire tale funzione;

Ritenuto che, alla luce del nuovo quadro regolatorio, la figura del validatore debba ricadere sul Segretario Comunale, sia perché manca all'interno dell'Ente un'unità organizzativa distinta dall'Area Tributi e Ambiente, responsabili dell'attività gestionale, sia perché figura dotata di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore;

Considerato che l'attività di validazione del PEF anni 2020, 2021, 2022 e 2024 è stata affidata alla soc. Labelab srl, specializzata nelle attività di consulenza e di progettazione nei settori del ciclo dei rifiuti, dell'acqua e dell'energia e che tale società ha svolto un ottimo lavoro di collaborazione sia con il gestore del servizio di raccolta e trasporto rifiuti che con il Comune ed inoltre ha già conoscenza del sistema di gestione della raccolta e smaltimento dei rifiuti, nonché della gestione tariffa adottato dall'Ente;

Ritenuto di supportare il Segretario Comunale nello svolgimento dei compiti previsti dal MTR-3 al fine di validare il Piano, è stato affidato alla società Labelab Srl con sede in Ravenna (RA) via Anastagi 25 - codice fiscale 02151361207, il servizio di ASSISTENZA TECNICO-ECONOMICA per la redazione del PEF 2026-2029 a supporto dell'attività di validazione, mediante determinazione a contrattare n.101 del 2/04/2026;

Visto il report di validazione PEF 2026-2029 rilasciato dalla società Labelab Srl, nostro prot. n.6149 del 18/06/2026 (allegato 5), che attesta la completezza, la coerenza e la congruità dei dati e delle informazioni contenute nel piano redatto dalla soc. Aprica spa secondo il MTR-3, che porta a un costo complessivo di euro 994.534,00, rispettando il limite di crescita delle entrate tariffarie di cui al comma 4.1 del MTR-3;

Considerato che il Comune di Lazzate, nella veste di ETC del Comune, ha effettuato l'attività di verifica prevista da Arera con il supporto della soc. Labelab srl, sulla base dei dati e delle informazioni ricevute dal gestore;

Rilevato infine che l'approvazione del presente Piano Finanziario rientra tra gli atti fondamentali di competenza del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera b), del D.lgs. n. 267/2000;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica dal responsabile dell'Area Tecnica geom. Enrico Basilico e dal Responsabile dell'Area Finanziaria dott. Cristiano Banfi e contabile dal Responsabile dell'Area Finanziaria dott. Cristiano Banfi espressi sulla proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 267/2000, qui allegati;

Visto il D.lgs. 18.08.2000, n. 267;

Visto il vigente statuto comunale;

-omissis- discussione: a termini dell'art. 39 del vigente Regolamento del Consiglio comunale il verbale integrale, è registrato su file audio e conservato agli atti dell'odierna seduta;

Si procede alla votazione palese per alzata di mano ed ottenutosi il seguente esito:

presenti:	12 (dodici)
favorevoli:	8 (otto)
astenuti:	0 (zero)
contrari:	4 (Babetto, Aliberti, Bettin, Fenocchio)

DELIBERA

- 1) per le motivazioni in premessa, di approvare il Piano finanziario dei costi finanziati dal tributo comunale sui rifiuti per il periodo 2026/2029, secondo i criteri previsti dal nuovo MRT-3, e i relativi allegati, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) di trasmettere, mediante l'apposita piattaforma online per la trasmissione degli atti dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, copia della presente deliberazione e dei relativi allegati (il tool di calcolo comprensivo dello schema di piano economico-finanziario quadriennale 2026-2029, la relazione di accompagnamento, la dichiarazione di veridicità del gestore soc. Aprica spa, la dichiarazione di veridicità sottoscritta dal Sindaco in qualità di legale rappresentante dell'Ente), ai fini della successiva approvazione definitiva;
- 3) per quanto previsto dal punto 2), di trasmettere i suddetti atti ai competenti uffici;
- 4) di prendere atto che il costo per il servizio integrato di gestione dei rifiuti per l'anno 2026 da sottoporre a tariffa è pari a euro 989.817,00;
- 5) di dare atto che con successivo e separato provvedimento si provvederà all'articolazione e all'approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2026;

Inoltre, in relazione all'urgenza, il Consiglio Comunale con voti 8 (otto) favorevoli e 4 (quattro) contrari (Babetto, Aliberti, Bettin, Fenocchio) resi per alzata di mano da n° 12 (dodici) Consiglieri presenti ed accertati nelle forme di legge,

D E L I B E R A

di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del T.U.E.L., approvato con Decreto Legislativo n° 267 del 18.08.2000.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
ANDREA MONTI

IL SEGRETARIO
DOTT. ANDREA FIORELLA

Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione,
ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii.

IL SEGRETARIO
DOTT. ANDREA FIORELLA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.